

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2020/11722**

Del: **30/12/2020**

Proponente: **Servizio Amministrativo Urbanistica**

OGGETTO:

Ricorso promosso dinanzi al TAR Toscana da Fallimento Fidia srl in liquidazione notificato in data 23/11/2020 - RG 1268/2020 - (Rif. permesso di costruire n. 1/2006 rilasciato in attuazione del Piano di Recupero approvato il 27 aprile 2004 con deliberazione CC n. 83/171 e susseguente convenzione siglata in data 10/11/2005).
Costituzione in giudizio - Affidamento di incarico di assistenza e difesa legale - CIG Z1D2FF92A8 - Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Premesso altresì che:

Con atto notificato in data 23/11/2020 (RG 1268/2020) veniva presentato da Fallimento Fidia srl in liquidazione ricorso al Tribunale Amministrativo per la Toscana al fine di:

- accertare e dichiarare il diritto del Fallimento Fidia s.r.l. in liquidazione in persona del Curatore Dott. Vincenzo Pilla a vedersi restituito e rimborsato dal Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore per le ragioni esposte in narrativa quanto indebitamente pagato a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributi sul costo di costruzione per un totale di Euro 6.930.284,12, oltre interessi legali ammontanti alla data del 20 novembre 2020 ad Euro € 653.620,71, oltre ulteriori interessi legali maturandi fino al momento dell'effettivo rimborso dovuto da parte del Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore;

- per l'effetto, condannare il Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere al Fallimento Fidia s.r.l. in liquidazione in persona del Curatore Dott. Vincenzo Pilla la somma di Euro 6.930.284,12, oltre interessi legali ammontanti alla data del 20 novembre 2020 ad Euro € 653.620,71 calcolati dal 5 gennaio 2011 al 20 novembre 11 2020, oltre ulteriori interessi legali maturandi fino al momento dell'effettivo e dovuto pagamento da parte del Comune di Firenze.

Preso atto che:

L'Avvocatura comunale - rettificando la precedente nota prot.315279 del 25/11/2020 - con comunicazione prot. del 17/12/2020 illustrava dettagliatamente i problemi organizzativi che hanno investito la direzione di competenza a causa delle numerose carenze in organico, determinando una "situazione emergenziale".

La nota prot.315279 cit. conclude chiedendo, per quanto premesso, che la difesa nel ricorso presentato da Fallimento Fidia srl "di particolare importanza e complessità, venga affidato a Professionisti esterni."

Rilevato che:

Il ricorso in oggetto e segnatamente l'istanza di rimborso del ricorrente genera dall' articolata e complessa vicenda urbanistico edilizia relativa al permesso di costruire n. 1/2006 rilasciato in attuazione del Piano di Recupero approvato il 27 aprile 2004 con deliberazione n. 83/171 del Consiglio comunale e della susseguente convenzione siglata in data 10/11/2005.

In forza del suddetto titolo edilizio, in sintesi, veniva demolito un fabbricato esistente all'interno di un ampio compendio immobiliare sito all'angolo tra viale Belfiore e via B. Marcello. I suddetti lavori hanno comportato la realizzazione di uno scavo di imponenti dimensioni tutt'ora esistente che è risultato, nel corso degli anni,

in buona parte sommerso dall'acqua proveniente dalla falda sottostante. L'area di cantiere risulta ancora oggetto attualmente di costante drenaggio e monitoraggio.

Tanto premesso:

Preso atto della richiamata comunicazione dell'Avvocatura comunale e evidenziata la necessità conseguente di affidare con assoluta urgenza un incarico a libero professionista di provata competenza al fine di predisporre tutte le difese necessarie nell'ambito presente ricorso, comprese le eventuali iniziative che sono caratterizzate da improrogabili termini processuali (in via meramente esemplificativa ricorsi incidentali, domande riconvenzionali, etc).

Dato atto che:

- a seguito di richiesta di questa Direzione, l'Avv. Gaetano Vicicone, con nota prot.345500 del 23/12/2020, ha quantificato il compenso per l'incarico di rappresentanza e difesa nel ricorso presentato da Fallimento Fidia srl al Tribunale Amministrativo per la Toscana, in Euro 25.312,00 oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva, per complessivi Euro 37.583,24;
- il suddetto importo, come indicato in preventivo, "*è stato redatto ai minimi tariffari ex DM n.55/2014 tenendo conto solamente del valore di cui alla domanda principale*";

Ritenuto pertanto che l'incarico possa essere proficuamente affidato all'Avv. Gaetano Vicicone valutate le specifiche competenze ed esperienze professionali in ragione dell'oggetto della causa come si evince anche dal *curriculum vitae* presentato dallo stesso professionista;

Ritenuto, in considerazione di quanto premesso di impegnare la somma complessiva di € 37.583,24 comprensiva di spese generali 15%, Cap 4% e Iva 22% sul Capitolo 34130 "Prestazioni di servizi servizio pianificazione urbanistica" - così suddivisa:

Euro 12.402,67 sul bilancio 2020

Euro 25.181,17 sul bilancio 2021

Dato atto altresì che:

- si tratta di incarico il cui importo, al netto dell'IVA, è inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) dell'Allegato 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il quale è possibile il ricorso ad affidamento diretto a professionista dotato di adeguata e comprovata esperienza e professionalità;
- l'art. 17 del D.lgs. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro: "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni";
- le linee guida ANAC n. 12, del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali rientranti nella previsione di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del del D.lgs. 50/2016 precisano che *"L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre."*;
- le linee guida ANAC n. 12, del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali rientranti nella previsione di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del del D.lgs. 50/2016 precisano altresì che *"A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria"*

Richiamati:

- la Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 Dicembre 2010 a tenore della quale trattandosi di un contratto di lavoro autonomo riconducibile all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), l'incarico in oggetto si pone al di fuori dell'ambito degli obblighi di tracciabilità previsti dall' Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, ritenendolo non soggetto all'acquisizione del CIG;

- il Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019 che ha precisato tuttavia che anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario acquisire il CIG e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000,00 e salva l'acquisizione dello SMART CIG per importi o valori inferiori (confermandosi gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici);
- al fine di procedere al conferimento dell'incarico in oggetto, è stato predisposto un Disciplinare d'incarico, allegato quale parte integrante del presente atto.

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 comma 1 e 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013;

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi e l'allegato 2 allo stesso che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione ed in particolare l'art. 7, lettera c) del medesimo;

Visto il Decreto del Sindaco n. 71 del 01.10.2019 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Direttore della Direzione Urbanistica ;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Dato atto che la sottoscritta è responsabile della presente procedura e che non sussistono situazioni di conflitto di interessi con il suddetto aggiudicatario;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- gli artt. 58 ed 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il D.lgs. n. 33/2013;

- il D.lgs. n. 39/2013.

DETERMINA

1. per i motivi riportati in narrativa da intendersi integralmente richiamati, di costituirsi in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al TAR Toscana da Fallimento Fidia srl in liquidazione notificato in data 23/11/2020 (RG 1268/2020), affidando l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale all'Avv. Gaetano Viciconte del foro di Firenze, CF VCCGTN59L10L353E - P.IVA 04822920486,(**Codice Beneficiario: 19766**) con studio in Firenze, via Giovanni Mazzini n.60;
2. di assumere l'impegno di spesa per l'incarico di cui al punto precedente, per complessivi euro 37.583,24 comprensivo di spese generali 15%, Cap 4% e Iva 22% sul capitolo 34130 "Prestazioni di servizi servizio pianificazione urbanistica" così suddivisi:
 - Euro 12.402,67 sul bilancio 2020
 - Euro 25.181,17 sul bilancio 2021
4. di approvare il Disciplinare di incarico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

ALLEGATI INTEGRANTI

Disciplinare incarico Avv. Viciconte2_SF-5.doc - 0a09c4b96554e0e52980189fb2aad581fd09e9299392c117f7044ef55e2733cc

Firenze, lí 30/12/2020

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Stefania Fanfani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2020	34130		2020/8921		€ 12.402,67	19766 - VICICONTE GAETANO
2)	U	2020	34130		2021/1652		€ 25.181,17	19766 - VICICONTE GAETANO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria